



Comune di Cerignale
Provincia di Piacenza

Prot.n° 2522/12

COPIA

DELIBERAZIONE N. 18

ADUNANZA DEL 26 OTTOBRE 2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici** addì **26** del mese di **Ottobre** alle ore **18,30** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali . All'appello risultano :

		Presente	Assente
1	CASTELLI MASSIMO	SI	
2	BARILOTTI GIOVANNI	SI	
3	BERTONAZZI LORENZO	SI	
4	CASAGRANDE CHIARA	SI	
5	NOBILE CLAUDIO	SI	
6	ORSI RENZO	SI	
7	ORTONA LUCIANO	SI	
8	PANTRANI FRANCO	SI	
9	POLLINI STEFANO	SI	
10	MALCHIODI EUGENIO		SI
11	CASTELLI ALESSANDRO		SI
12	CASTELLI ROMEO	SI	
13	MALASPINA GIANFRANCO	SI	
TOTALE		11	2

Risultano giustificati fra gli assenti i Sigg.ri : Castelli Alessandro, Malchiodi Eugenio;

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'Urso il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig Castelli Massimo in qualità di Sindaco ne assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria, disciplinandone gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

VISTO il Decreto legge del 02 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 26/4/2012 n. 44;

RICHIAMATO il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D. L. gs. n. 15.12.1997, n. 446, possono modificare in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali";

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali";

VISTO l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: "L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento";

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato che il comma 11, del citato art. 13, prevede l'assegnazione dal 2012 allo Stato della quota pari al cinquanta per cento dell'importo ottenuto applicando l'aliquota base dello 0,76 per cento all'imponibile di tutti gli immobili, ad esclusione dell'abitazione principale con relative pertinenze e dei fabbricati rurali; la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente al versamento dell'imposta municipale propria, mediante modello F24;

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e così come modificato dal D.L. 02 marzo 2012 n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, il quale al comma 12 bis prevede che:

- per l'anno 2012 i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento dell'Economia e del Finanze per ciascun Comune;

- entro il 31 ottobre 2012, (D. L. 10.10.2012 n.175) sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lettera e), del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) in via di attuazione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati , ai sensi dell'art. 49 – 1^ comma – T . U .E .L . 267/2000;

Consiglieri presenti n. **11** , con voti Favorevoli n. **9** , contrari n. **0** , astenuti n. **2** (**Castelli Romeo, Malaspina**)

D E L I B E R A

1. di approvare per l'annualità 2012 le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota
<i>Abitazione principale e relative pertinenze</i> (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40%
<i>Altri fabbricati</i> ...(tutti gli altri immobili , comprese le aree edificabili)	0,76%
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i> di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati in Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT	ESENTI

2. di stabilire che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale;

3. di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per abitazione principale, come previste dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011:

- **detrazione di € 200,00** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

- **maggiorazione per gli anni 2012 e 2013 della detrazione di € 50,00** per ciascun figlio del contribuente di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di maggiore detrazione pari a € 400,00, con la precisazione che l'importo complessivo della detrazione, sommato alla maggiore detrazione prevista per i figli, se spettante, non potrà superare l'importo complessivo di € 600,00;

4. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 consiglieri presenti n. **11** , con voti Favorevoli n. **9** , contrari n. **0** , astenuti n. **2** (**Castelli Romeo, Malaspina**)

IL PRESIDENTE
f.to Castelli Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Giuseppe D'Urso

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì **26/10/2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe D'Urso

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **29/10/2012** per giorni 15 consecutivi ai sensi di legge.

Cerignale, 29. 10.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Giuseppe D'Urso

PARERI

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole ex art.49 T.U.267/2000

Cerignale, lì **25/10/2012**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to Mozzi Maria

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole ex art.49 T.U.267/2000

Cerignale, lì **26/10/2012**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to Mozzi Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge :
 in data odierna in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio avvenuta

Cerignale, lì **26/10/2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Giuseppe D'Urso

() La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal **29/10/2012** al **13 /11/2012**

Cerignale, **29/10/2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.Giuseppe D'Urso